

REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI COLLABORAZIONE, STUDIO, RICERCA E CONSULENZA.

Art.1.

Oggetto - Definizioni - Esclusioni.

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7 commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater D. Lgs. n. 165/2001, dall'art. 110 comma 6 D. Lgs. n. 267/2000 e dall'art. 3 comma 56 L. n. 244/2007 le presenti disposizioni hanno per oggetto il conferimento a persone fisiche estranee al Comune di incarichi individuali di studio, di ricerca, di consulenza o di collaborazione di natura coordinata e continuativa od occasionale.

2. In particolare i suddetti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza consistono in una prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c. civ.; i suddetti incarichi di collaborazione consistono, di norma, in una prestazione d'opera di cui all'art. 2222 c. civ..

3. Allo scopo di identificare la natura specifica della prestazione occorre avere riguardo al contenuto sostanziale dell'attività e non solamente alla denominazione utilizzata per definirla.

4. Ai fini delle presenti disposizioni:

- per "incarico esterno" si intende l'incarico individuale di cui al precedente comma 1 conferito a persone fisiche estranee al Comune;

- per "incarico di studio" si intende l'incarico esterno, non soggetto a direzione e/o coordinamento, consistente nello svolgimento di un'attività di studio nell'interesse del Comune; a tale incarico si adempie con la consegna dei risultati dello studio e delle soluzioni ai problemi sottoposti; i risultati dell'incarico devono essere accompagnati da una relazione scritta finale illustrativa dell'attività svolta e del prodotto finale della stessa; l'attività di studio deve condurre a un valore aggiunto e non può consistere semplicemente in ricapitolazioni dell'esistente;

- per "incarico di ricerca" si intende l'incarico esterno, non soggetto a direzione e/o coordinamento, il quale si articola in una raccolta organica di materiale tale da permettere di raggiungere contenuti di conoscenza utili per la realizzazione di finalità istituzionali del Comune; l'incarico deve concretizzarsi in una relazione scritta che evidenzi la raccolta delle fonti reperite fornendone una sistemazione organica e comprensiva delle conclusioni dell'incaricato; l'attività di ricerca deve portare a un valore aggiunto che ponga il relativo esito oltre la semplice raccolta del materiale;

- per "incarico di consulenza" si intende l'incarico esterno, non soggetto a direzione e/o coordinamento, il quale ha per oggetto la richiesta di pareri a esperti e attraverso il quale si intende acquisire un giudizio finale idoneo a orientare la propria azione; l'incarico deve concretizzarsi in un parere scritto tale da costituire un valore aggiunto rispetto alla questione prospettata;

- per "collaborazione coordinata e continuativa" si intende l'incarico esterno caratterizzato dalla continuità e dal coordinamento della prestazione con l'organizzazione e i fini del

Comune, dove quest'ultimo, quindi, conserva un potere di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un coordinamento spazio-temporale;

- per “collaborazione occasionale” si intende l’incarico esterno consistente in una prestazione professionale, episodica e svolta in maniera saltuaria, spesso con contenuto che si esaurisce in una sola azione o attività tale da consentire il raggiungimento del fine e dove il confronto con il Comune sia sporadico;

- per “collaborazione meramente occasionale” si intende l’incarico esterno che si esaurisce in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto intuitu personae che consente il raggiungimento del fine e che comporta, per sua stessa natura, una spesa equiparabile a un rimborso spese, quali a esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, semprechè il compenso corrisposto sia di modica entità sebbene congruo a remunerare la prestazione resa;

- per “incaricato” si intende la persona fisica estranea al Comune cui viene conferito uno degli incarichi di cui al precedente comma 1; si considerano persone fisiche estranee al Comune anche i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni cui vengano conferiti i suddetti incarichi in applicazione dell’art. 53 D. Lgs. n. 165/2001;

- per “esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria” si intende la persona fisica per cui ricorrano entrambi i seguenti due requisiti:

a) possesso di laurea specialistica, ora laurea magistrale, rilasciata dal nuovo ordinamento universitario ( cui è equiparata la corrispondente laurea del vecchio ordinamento) attinente all’oggetto dell’incarico; non sono tuttavia da escludere percorsi didattici universitari previsti formalmente dai rispettivi ordinamenti in aggiunta alla laurea triennale e finalizzati alla specializzazione richiesta, purchè effettivamente conclusi e comprovati con attestazione finale;

b) possesso di esperienze professionali risalenti nel tempo nel settore oggetto dell’incarico.

5. Rimangono esclusi dalle presenti disposizioni:

- la rappresentanza in giudizio e il patrocinio del Comune;

- gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi del Comune;

- gli incarichi conferiti in applicazione della normativa sui lavori pubblici;

- gli incarichi di collaborazione meramente occasionale;

- gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;

- gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge e non aventi natura discrezionale: a titolo esemplificativo rilevazioni disciplinate dalla legge (es. indagini I.S.T.A.T.), incarichi quale componente di commissioni di gara o di concorso, etc....

## Art. 2.

Prioritaria utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne.

1. Il Comune, anche al fine del contenimento della spesa pubblica, utilizza e valorizza prioritariamente le risorse professionali interne; in tale senso vengono promosse la collaborazione e l'integrazione tra le diverse Unità Operative, per favorire l'apporto di natura tecnica dei singoli dipendenti, ancorché assegnati a diverse strutture.

## Art. 3.

Presupposti per il conferimento di incarichi esterni.

1. Possono essere conferiti incarichi esterni laddove ricorrano tutti i seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e a obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) sussista l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno del Comune;
- c) la prestazione oggetto dell'incarico sia di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso, per il quale ultimo occorre che vi sia una proporzionalità rispetto all'utilità realizzata dal Comune;
- e) il destinatario dell'incarico sia un esperto di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

2. L'affidamento di incarichi esterni di studio, di ricerca o di consulenza può avvenire solo se gli stessi siano ricompresi nell'ambito del programma approvato dal Consiglio Comunale come previsto dall'art. 3 comma 55 L. n. 244/2007.

## Art. 4.

Proroga e rinnovo di incarichi esterni.

1. Non è ammessa la proroga dell'incarico esterno se non limitatamente al completamento di un'attività avviata e purchè la proroga stessa sia strettamente funzionale al raggiungimento dello scopo per il quale l'incarico è stato conferito.

2. Non è ammesso il rinnovo dell'incarico esterno dovendo il nuovo incarico fare riferimento a un nuovo progetto.

## Art. 5.

Cause ostative al conferimento di incarichi esterni.

1. Non possono essere conferiti incarichi esterni a soggetti che rientrino in una o più delle seguenti situazioni:

- siano titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con il Comune, nonché in società a partecipazione comunale;

- si siano resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
- si siano resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente contestati, in precedenti incarichi conferiti dal Comune;
- siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- abbiano a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per il dipendente di amministrazioni o enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- abbiano a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle normative vigenti;
- siano stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per la dichiarazione di uno di tali stati.

#### Art. 6.

#### Procedura comparativa per il conferimento di incarichi esterni.

1. Il titolare di incarico di posizione organizzativa, interessato a conferire l'incarico esterno, con determinazione indice apposita selezione mediante valutazione di curricula e di proposte operative ed economiche.
2. In tale determinazione viene evidenziata l'esigenza da soddisfare e viene attestata la sussistenza dei presupposti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo 3 comma 1 nonchè, se del caso, del presupposto di cui al comma 2 del medesimo articolo 3; viene inoltre dichiarato il rispetto del limite annuo massimo di spesa di cui al successivo articolo 10.
3. Con la medesima determinazione viene approvato l'avviso di selezione unitamente allo schema di domanda di partecipazione.
4. L'avviso di selezione contiene i seguenti elementi:
  - la tipologia dell'incarico esterno;
  - la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso dell'incarico esterno;
  - l'indicazione delle cause, di cui al precedente articolo 5, ostative al conferimento dell'incarico esterno;
  - i requisiti culturali e professionali necessari per lo svolgimento della prestazione e relativi alla qualità di esperto di comprovata specializzazione universitaria di cui al precedente articolo 3 comma 1 lett. e);
  - il termine e le modalità relativi alla presentazione della domanda di partecipazione;
  - i criteri attraverso i quali viene realizzata la comparazione e il punteggio massimo agli stessi attribuibile;
  - ogni altro elemento o prescrizione ritenuti utili;
  - l'Unità Operativa di riferimento e il relativo titolare di incarico di posizione organizzativa.
5. I criteri di valutazione dei curricula e delle proposte operative ed economiche sono:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività oggetto dell'incarico esterno e grado di conoscenza delle normative di settore;
- qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico esterno;
- eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso.

6. In relazione alla singola specificità dell'incarico esterno nell'avviso di selezione possono essere individuati anche ulteriori criteri di valutazione.

7. In ogni caso il punteggio totale relativo ai criteri di valutazione è 100. Tale punteggio è ripartito tra i vari criteri all'interno dell'avviso di selezione in relazione alla rilevanza che essi assumono in ordine alla specificità dell'incarico esterno da conferire.

8. Il titolare di incarico di posizione organizzativa assicura pubblicità all'avviso di selezione mediante affissione all'albo pretorio del Comune e inserimento sul sito web istituzionale del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, riducibili fino a 8 (otto) in caso di motivata urgenza.

9. La valutazione comparativa dei curricula e delle proposte operative ed economiche è effettuata dal titolare di incarico di posizione organizzativa, assistito da un dipendente comunale assegnato all'Unità Operativa di riferimento con funzioni di verbalizzazione.

10. L'incarico esterno viene conferito con determinazione del titolare di incarico di posizione organizzativa. Con tale determinazione viene anche approvato il verbale delle operazioni di valutazione. Copia di tale determinazione è trasmessa all'Unità Operativa Affari Generali, a fini di archiviazione sistematica, entro 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi successivi a quello della sua adozione.

11. Il titolare di incarico di posizione organizzativa assicura pubblicità all'esito della procedura comparativa mediante affissione di avviso all'albo pretorio del Comune e inserimento dello stesso sul sito web istituzionale del Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi. A tale adempimento deve essere dato seguito entro 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi successivi a quello dell'adozione della determinazione di cui al precedente comma.

12. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda di partecipazione alla selezione, oppure nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e/o competenze adeguate, il titolare di incarico di posizione organizzativa può conferire direttamente l'incarico esterno.

#### Art. 7.

Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa.

1. Il titolare di incarico di posizione organizzativa, con determinazione motivata e comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e della normativa di riferimento, può conferire incarichi esterni in via diretta, prescindendo dalla procedura di cui al precedente articolo, in casi di particolare urgenza o per incarichi esterni il cui compenso non sia superiore a Euro 1.000,00= (mille).

2. Nel caso di cui al precedente comma resta comunque fermo quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 5.

#### Art. 8.

## Contratto di affidamento di incarico esterno.

1. Il contratto di affidamento dell'incarico esterno è sottoscritto dal titolare di incarico di posizione organizzativa e dall'incaricato.
2. La forma del contratto e gli adempimenti conseguenti alla sua stipulazione sono quelli previsti dalle norme vigenti.
3. Il contratto di affidamento di incarico esterno riporta i seguenti elementi:
  - l'oggetto dell'incarico esterno;
  - il contenuto delle prestazioni e le modalità di svolgimento dello stesso;
  - gli obiettivi da perseguire;
  - la durata e il luogo dell'incarico esterno;
  - la risoluzione anticipata dello stesso e le modalità di determinazione dell'eventuale risarcimento all'ente;
  - la revoca dell'incarico esterno;
  - le responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione dell'attività;
  - gli aspetti inerenti la proprietà dei risultati e gli obblighi di riservatezza;
  - il compenso e gli aspetti economici;
  - eventuali ulteriori elementi.

### Art. 9.

#### Esecuzione dell'incarico esterno.

1. Il titolare di incarico di posizione organizzativa che ha affidato l'incarico esterno vigila sulla regolare esecuzione dello stesso.

### Art. 10.

#### Limite massimo annuo della spesa per incarichi e consulenze.

1. Il limite massimo annuo della spesa relativa al conferimento di incarichi e consulenze è stabilito annualmente dalla Giunta Municipale con apposita deliberazione.

### Art. 11.

#### Adempimenti in tema di pubblicità e di trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti.

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 127 L. n. 662/1996 gli incarichi esterni sono resi noti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune dei provvedimenti di incarico, unitamente all'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, della durata dello stesso e dell'ammontare del relativo compenso. Tale adempimento è assicurato dal titolare di incarico di posizione organizzativa, che ha affidato l'incarico esterno, entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi a quello di adozione della determinazione di conferimento dell'incarico medesimo. Attestazione dell'avvenuta esecuzione di tale adempimento è contestualmente trasmessa all'Unità Operativa Affari Generali a fini di archiviazione sistematica. La liquidazione del compenso per incarichi esterni in assenza di tale pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del titolare di incarico di posizione organizzativa che ha proceduto al pagamento.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 18 L. n. 244/2007 i contratti relativi a incarichi esterni di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito web istituzionale del Comune.

3. Ai sensi dell'art. 1 comma 173 L. n. 266/2005 gli atti di spesa, relativi all'affidamento di incarichi di studio e di consulenza, nonché quelli relativi a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di importo singolarmente superiore a Euro 5.000 (cinquemila), devono essere trasmessi, a cura del titolare di incarico di posizione organizzativa che ha conferito l'incarico e nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi consecutivi successivi a quello della loro adozione, alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione. Copia della nota di trasmissione è immediatamente trasmessa all'Unità Operativa Affari Generali a fini di archiviazione sistematica.

4. Ai sensi dell'art. 53 comma 14 secondo periodo D.Lgs. n. 165/2001 l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso corrisposto, è comunicato semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica. L'Unità Operativa Affari Generali comunica ai titolari di incarico di posizione organizzativa l'avvenuto adempimento.

#### Art. 12 Violazione.

1. Secondo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 3 comma 56 L. n. 244/2007 l'affidamento di incarichi o consulenze oggetto delle presenti disposizioni, effettuato in violazione delle stesse, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

#### Art. 13. Disposizioni varie.

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si applicano comunque le vigenti norme in materia.

2. I richiami operati dalle presenti disposizioni devono essere intesi in senso dinamico con conseguente immediato automatico recepimento delle modificazioni alle stesse apportate.

3. Per gli incarichi esterni esclusi dalle presenti disposizioni ai sensi del precedente art. 1 comma 5 continuano ad osservarsi le vigenti norme a essi applicabili.

4. Contestualmente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni cessano di produrre effetto le previsioni di cui ai commi da 8 a 13 dell'art. 38 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

## INDICE

- Art. 1 Oggetto - Definizioni – Esclusioni.
- Art. 2 Prioritaria utilizzazione e valorizzazione delle risorse interne.
- Art. 3 Presupposti per il conferimento di incarichi esterni.
- Art. 4 Proroga e rinnovo di incarichi esterni.
- Art. 5 Cause ostative al conferimento di incarichi esterni.
- Art. 6 Procedura comparativa per il conferimento di incarichi esterni.
- Art. 7 Conferimento di incarichi esterni senza esperimento di procedura comparativa.
- Art. 8 Contratto di affidamento di incarico esterno.
- Art. 9 Esecuzione dell'incarico esterno.
- Art. 10 Limite massimo annuo della spesa per incarichi e consulenze
- Art. 11 Adempimenti in tema di pubblicità e trasmissione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti.
- Art. 12 Violazione.
- Art. 13 Disposizioni varie.